

TRIBUNALE DI RIETI

Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento

– Liquidazione del patrimonio – ex art. 14 *ter* e segg. Legge n. 3/2012

Il sottoscritto Avv. Antonio Stefanelli, con Studio in Ferrara, Via Fausto Beretta, n. 35, (C.F. STFNTN68C14D548F, fax: 0532/215161, pec: antonio.stefanelli@ordineavvocatiferrara.eu), quale difensore e rappresentante in giudizio del Sig. De Santis Antonio, nato a Roma il 01/03/1966 (c.f.: DSN NTN 66C01 H501B), e residente in Frasso Sabino (RI), P.zza Sforza Cesarini, snc, con domicilio eletto presso la persona e nello studio del sottoscritto in Ferrara, Via Fausto Beretta, n. 35, giusta mandato allegato al presente atto,

premessò

- che in data 31/01/2020 il Sig. De Santis, tramite il sottoscritto Legale, ha depositato al Tribunale di Rieti istanza di nomina ex art. 15, comma 9, L. n. 3/2012 un professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 67, comma 3°, lett. d) L.F. per svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata Legge, posto che non risulta che nel Circondario del Tribunale di Rieti vi fossero Organismi di Composizione della Crisi iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (doc. 1);
- che il Tribunale di Rieti con decreto del 04/02/2020 nominava quale professionista incaricato l'Avv. Salvi Onorina (doc. 2), la quale, peraltro, in data 31/03/2020 comunicava di non accettare l'incarico;
- che, pertanto, il sottoscritto Avvocato reiterava la richiesta della nomina del professionista con una seconda istanza del 01/04/2020 (doc. 3) ed il Tribunale di Rieti provvedeva a nominare con decreto del 07/04/2020 il Dr.

Francesco Coccia (doc. 4), il quale provvedeva ad accettare l'incarico di Gestore della Crisi con dichiarazione del 30/04/2020 (doc. 5).

- che, come verificato dal professionista accertatore nella propria relazione particolareggiata (doc. 6), il Sig. De Santis Antonio si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. 3/2012 ossia in “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
- che, in relazione ai requisiti richiesti dall'art. 7, comma 2, lettera a), L. n. 3/2012, si fa presente che il Sig. De Santis Antonio è soggetto non fallibile e, comunque, non assoggettabile a altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al Capo II della L. n. 3/2012, in quanto lo stesso risulta essere “consumatore”, posto che l'omonima impresa individuale di cui era titolare risulta cessata e cancellata dal RR.II. in data 22/07/1999 (doc. 7) ed i debiti sono tutti riferibili ad un periodo successivo;
- che, in relazione ai requisiti richiesti dall'art. 7, comma 2, lettera b), L. n. 3/2012, si fa presente che il Sig. De Santis Antonio non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al Capo II della L. n. 3/2012.

Tutto quanto premesso e considerato si

ESPONE

Quanto segue:

Sulla situazione debitoria della ricorrente:

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, L. n. 3/2012 si riporta

l'elenco dei creditori risultante dalla documentazione fornita dall'odierno

ricorrente al professionista incaricato e quella dal medesimo ottenuta dagli accertamenti presso le Banche dati disponibili (CRIF, CR Banca d'Italia, C.RR.II., Anagrafe Tributaria) o direttamente dagli stessi creditori (doc.ti 8-26):

1) AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (bolli auto anni 2014-2019)	€ 1.609,45;
2) IFIS NPL S.P.A. (ex Findomestic) (prestito)	€ 5.806,79;
3) AGOS DUCATO S.P.A. (Carte prepagate + prestito)	€ 21.799,07;
4) CHERRY 106 S.P.A. (Ex Axator Capital Itali srl, ex Compass) (Prestito)	€ 12.186,00;
5) DOTT. ALESSIA AQUILINO (Compenso come CTU)	€ 1.642,49;
6) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (mutuo fondiario)	€ 56.750,65;
7) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (apertura di credito)	€ 1.008,48;
8) AGENZIA ENTRATE (tassazione acconto TFR 2015)	€ 329,90
9) SIGLA S.R.L. (prestito garantito con cessione del quinto) residui	€ 6.572,00
10) COMUNE DI FRASSO SABINO (TARI 2013, 2017, 2018, 2019 e 2020)	€ 803,00
11) COMUNE DI FRASSO SABINO (acqua 2018)	€ 86,00
12) APS S.p.A. (utenza acqua)	€ 909,16

Totale	109.502,99

Si evidenzia, altresì, che il Sig. De Santis Antonio è periodicamente tenuto a versare un assegno alimentare di € 300,00 mensili, oltre l'importo degli assegni

famigliari ed oltre il 50% delle spese straordinarie medico, scolastiche e ludiche, al figlio De Santis Saverio, nato da una relazione sentimentale *more uxorio*, come da decreto del Tribunale di Foggia del 16/10/2019 (doc. 27).

Tali importi, peraltro, sono esclusi dal piano liquidatorio in quanto aventi carattere alimentare a favore del figlio minore.

Ai suddetti importi andranno aggiunti il credito prededucibile di competenza del Dr. Pierluigi Coccia, per l'attività svolta su nomina del Tribunale di Rieti, determinato in € 5.091,06; nonché il credito da del sottoscritto Avv. Antonio Stefanelli per la presentazione resa nel presente procedimento quantificato in € 2.537,60, per compensi professionali, comprensivo di spese generali forfettarie, CNA ed IVA di legge, di cui si chiede il riconoscimento sin da ora in prededuzione, come credito sorto in funzione della procedura, per applicazione analogica dell'art. 111 L.F. (Cass. 09/09/2014, n. 18922), ovvero in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2), c.c., con grado di cui all'art. 2777, comma 2, lett. b), c.c..

Sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza ad assumere le proprie obbligazioni da parte della ricorrente:

La situazione di indebitamento del Sig. De Santis trae la propria origine dalla rottura del rapporto con la Sig.ra Di Iorio Angela, con la quale il ricorrente aveva avuto una lunga convivenza *more uxorio*; convivenza dalla quale in data 20/01/2007 nasceva il figlio [REDACTED]

Infatti, nel corso dell'anno 2015 la Sig.ra Di Iorio decideva autonomamente di interrompere la suddetta convivenza e da Rieti, dove era stata collocata la

residenza familiare, tornava a vivere a San Giovanni Rotondo (FG), proprio paese di origine, portando con sé il figlio Saverio De Santis.

Questo evento portò notevole sconvolgimento della vita del Sig. De Santis, sconvolgimento ancor più accentuato dal fatto che la ex convivente, dopo l'allontanamento, rese quanto mai complicato l'esercizio del diritto di visita del padre, già difficile in sé per la lontananza tra Rieti e San Giovanni Rotondo, impedendo di fatto all'odierno ricorrente di vedere il figlio (doc. 27).

Il Sig. De Santis fu così costretto ad intentare un giudizio avanti al Tribunale di Foggia per vedersi riconosciuto il diritto di visita del figlio, negatogli o osteggiato dall'ex convivente.

Il Tribunale di Foggia, con decreto del 15/10/2019, ha riconosciuto in capo al Sig. De Santis l'affidamento condiviso del figlio, pur con collocamento preferenziale dello stesso presso la madre in San Giovanni Rotondo (FG) (v. doc. 27).

Tale esposizione

Ovviamente, oltre all'angoscia su un piano psicologico per la improvvisa impossibilità di stare con l'amato figlio, si è aggiunta la preoccupazione derivante dalla maggiori spese necessarie per sostenere il giudizio relativo all'affido del figlio,

, ed ovviamente quelle per le normali spese della vita quotidiana; spese queste ultime accresciute anche dal fatto che il ricorrente deve recarsi

mensilmente da Rieti a San Giovanni Rotondo per poter stare con il figlio, con viaggio ed alloggio in loco.

[REDACTED]

(doc.ti 28 e 29).

L'assunzione della maggior parte dei debiti, soprattutto verso le società finanziarie si colloca, infatti, in questo arco temporale: mutuo fondiario stipulato con BCC di Roma Soc. Coop per € 56.000,00 in data **08/09/2016**, con il quale si chiude parte di un precedente debito (residuo € 26.826,00) per mutuo ipotecario contratto in data 14.10.2010 per l'acquisto della prima casa di proprietà ed un prestito contratto in data 08/01/2014; finanziamento contratto con Agos Ducato S.p.A. in data **13/03/2017**, finanziamento contratto con Compass S.p.A. in data **12/06/2017**, finanziamento contratto con Findomestic S.p.A. in data **02/12/2014**; e finanziamento contratto con Sigla s.r.l., con cessione del quinto, in data **22/08/2018** (v. doc.ti 24, 25 e 26).

Seppure non compete in questa sede il giudizio sulla meritevolezza del ricorrente, ai fini della valutazione circa la diligenza del debitore nell'assumere

[REDACTED]

[REDACTED]

(v. doc.ti 28 e 29); circostanza questa che, in linea con la decisione del Tribunale di Torino potrebbe addirittura legittimare, qualora vi fossero gli altri presupposti richiesti dalla Legge n. 3/2012, a proporre il piano del consumatore.

Inoltre, occorre porre debita attenzione anche al comportamento tenuto dalle società finanziarie ai fini della valutazione della meritevolezza creditizia del Sig. De Santis.

Infatti, dette società avevano ben presente o, quantomeno, avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza richiesta agli operatori del settore, la situazione debitoria del Sig. De Santis, dovendosi imputare almeno gli ultimi finanziamenti stipulati tra il 2016 ed il 2018, evidentemente non sostenibili dal richiedente, alla "colpa" delle medesime società finanziatrici, le quali all'atto dell'erogazione dei prestiti o del rilascio delle carte prepagate non avevano effettuato una adeguata valutazione del merito creditizio del richiedente.

In tale ottica, parte autorevole della giurisprudenza di merito è venuta a ritenere tale inadeguata valutazione del merito creditizio influente ai fini della valutazione sulla meritevolezza del debitore ad assumere obbligazioni mediante il ricorso al credito; dovendosi, infatti, tenere in considerazione anche l'eventuale violazione da parte delle società finanziarie del principio stabilito dall'art. 124 bis, c. 1 T.U.B., il quale stabilisce che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

In tale ottica il Tribunale di Napoli Nord, III Sez., con decreto del 16/05/18 ha statuito che *"Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il"*

proprio merito creditizio" (conforme: Tribunale di Cassino decreto del 03/02/19.).

Dette pronunce, peraltro, hanno anticipato l'applicazione del nuovo Codice della Crisi di prossima entrata in vigore, il quale prevede all'art. 283, in tema di esdebitazione del debitore incapiente, che l'OCC verifichi *"se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita..."*.

Si ritiene, pertanto che non possa essere imputato al ricorrente un comportamento negligente all'atto dell'assunzione delle obbligazioni di pagamento.

Sui beni di proprietà del ricorrente da sottoporre alla procedura di liquidazione:

a) Immobili: immobile di proprietà del Sig. De Santis costituito da: piena proprietà per 1000/1000 di un immobile sito nel Comune di Frasso Sabino e censito all'NCEU dello stesso Comune al foglio 1, part. 108/3, cat. A/3, cl. 3, vani 4,5, sito in Via Vittorio Veneto, n. 6;

Prezzo stimato in € 66.000,00 o quello maggiore o minore che sarà determinato dal nominando liquidatore (doc. 30). Si precisa che ad oggi il suddetto immobile è sottoposto a pignoramento immobiliare notificato in data 27/04/2020 per un importo di € 53.537,73 (doc. 31), ed è gravato da ipoteca volontaria a garanzia dell'erogazione di mutuo fondiario a favore della stessa Banca di Credito Cooperativo di Roma.

b) Beni mobili registrati: autovettura Mercedes Bnez, Classe A, anno di immatricolazione 2001, tg. BY105MT (doc. 32);

Prezzo di stima € 800,00. Si chiede sin da ora che detta autovettura venga, in ogni caso lasciata nella disponibilità del Sig. De Santis, sia perché

antieconomica la vendita competitiva, sia perché questa è indispensabile allo stesso per potersi recare al lavoro ed presso il figlio che si trova con la madre in Foggia;

c) beni mobili: presenti nell'abitazione in gran parte non pignorabili e di scarso o nessun valore, come da allegato elenco (doc. 33);

d) Crediti: polizza vita stipulata con Uniqa Previdenza S.p.A., n. polizza 595546, ora incorporata in Italiana Assicurazioni S.p.A., capitale versato pari ad € 506,40 dal 26/04/2017 al 26/09/2019 (doc.ti 34 e 35);

e) Stipendio: il Sig. De Santis svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato con la società Cirfood Soc. Coop, con la qualifica di operaio di liv. 5 (doc. 36), con uno stipendio mensile pari a circa € 1.340,00 su 14 mensilità (doc. 37) al netto delle imposte ed al lordo della trattenuta per cessione del quinto a favore di Sigla s.r.l. e del pignoramento del quinto a favore di Agos Ducato S.p.A. (doc. 38).

Sul compimento da parte del ricorrente di atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni:

Negli ultimi 5 anni il Sig. De Santis non ha posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio, come da allegata dichiarazione (doc. 39)

Sulla proposta di liquidazione del patrimonio:

Il Sig. De Santis Antonio presenta la presente richiesta di procedere con la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg. L. n. 3/2012, in quanto la presentazione di un piano del consumatore avrebbe poche possibilità di essere accolta, posto che l'eventuale proposta da presentare ai creditori risulterebbe non vantaggiosa per gli stessi rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Per tale ragione, la liquidazione avrà ad oggetto i beni ed i crediti del Sig. De Santis Antonio nei termini di tempo di anni 4 indicati dalla normativa ed in particolare:

a) l'immobile di proprietà del Sig. De Santis costituito da: piena proprietà per 1000/1000 di un immobile sito nel Comune di Frasso Sabino e censito all'NCEU dello stesso Comune al foglio 1, part. 108/3, cat. A/3, cl. 3, vani 4,5, sito in Via Vittorio Veneto, n. 6;

Prezzo stimato in € **66.000,00** o quello maggiore o minore che sarà determinato dal nominando liquidatore.

b) l'autovettura Mercedes Benz, Classe A, anno di immatricolazione 2001, tg. BY105MT;

Prezzo di stima € **800,00**. Si chiede sin da ora che detta autovettura venga, in ogni caso lasciata nella disponibilità del Sig. De Santis, sia perché antieconomica la vendita competitiva, sia perché questa è indispensabile allo stesso per potersi recare al lavoro ed presso il figlio che si trova con la madre in Foggia;

c) polizza vita stipulata con Uniqa Previdenza S.p.A., n. polizza 595546, ora incorporata in Italiana Assicurazioni S.p.A., capitale versato pari ad € 506,40 dal 26/04/2017 al 26/09/2019;

d) beni mobili presenti nell'abitazione in gran parte non pignorabili e di scarso o nessun valore;

e) la quota di stipendio non pignorabile e per la parte eccedente quanto occorre allo stesso per il mantenimento proprio e della propria famiglia ex art. 14 ter, c. 6, lett. a) e b) L. n. 3/2012.

In relazione a questo ultimo aspetto si è già evidenziato che il Sig. De Santis svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato con la società Cirfood Soc. Coop, con la qualifica di operaio di liv. 5, con uno stipendio mensile pari a circa € 1.340,00 su 14 mensilità, al netto delle imposte ed al

loro della trattenuta per cessione del quinto a favore di Sigla s.r.l. e del pignoramento del quinto a favore di Agos Ducato S.p.A..

A fronte di tali introiti il Sig. De Santis deve sopportare spese mensili per le ragioni della vita quotidiana pari a circa € 1.277,00 su dodici mensilità, come da allegato prospetto (doc. 40). In tale importo è ricompreso anche l'assegno alimentare che il Sig. De Santis è tenuto a versare mensilmente al figlio minore di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, in ragione della sentenza del Tribunale di Foggia che ha deciso anche in merito all'affido del figlio nato da una convivenza *more uxorio* (v. doc. 27).

Pertanto, oltre all'immobile di proprietà, al momento il Sig. De Santis mette a disposizione dei propri creditori l'importo mensile eccedente il limite di € 1.300,00, considerato un piccolo margine per le "emergenze", sino a quando non dovrà trovare un'altra sistemazione abitativa in locazione, dovendosi considerare sin da ora il fatto che lo stesso sarà tenuto a corrispondere il relativo canone di locazione una volta venduta l'abitazione di proprietà ove risiede attualmente. Dal momento della sottoscrizione del contratto di locazione si chiede che l'intero stipendio, comprensivo di 13^e e 14^e sia lasciato nella disponibilità del ricorrente per fare fronte alle conseguenti ulteriori spese.

I debiti del Sig. De Santis Antonio ammontano a complessivi € 109.162,19, come da allegato elenco, oltre alle spese da mettersi in prededuzione del compenso dovuto al Gestore della Crisi per € 5.091,06; quello del sottoscritto Avvocato per € 2.537,60, comprensivo di accessori di legge; nonché le spese per il compenso del liquidatore e per gli esborsi necessari per le trascrizioni dell'emanando decreto nei RR.II. e per la vendita competitiva dell'immobile, stimabili in via presuntiva in € 6.000,00.

Valutando che la vendita dell'immobile non venga effettuata al primo esperimento, si può stimare un prezzo di vendita presunto ridotto rispetto a quello di stima, quantificabile in circa € 50.000,00; circostanza questa che consentirebbe di pagare, dedotte le spese di procedura e quelle in prededuzione, in larga parte il creditore fondiario.

La somme che verranno versate dal Sig. De Santis quale eccedenza sullo stipendio rispetto a quanto necessario alla vita quotidiana dovrebbero consentire il pagamento dei creditori privilegiati (Compenso della Dott.ssa Alessia Aquilino ex art. 2751 bis, n. 2 c.c.; Comune di Frasso Sabino per TARI ex art. 2752, c. 3, c.c.; Agenzia Entrate, ex art. 2752, c. 3, c.c.; Agenzia Entrate Riscossione ex art. 2752, c. 3, c.c.) ed in minima parte anche i creditori chirografari.

Al fine di prevenire eventuali contestazioni da parte del creditore Sigla s.r.l. che beneficia della cessione del quinto, si evidenzia sin da ora che la giurisprudenza maggioritaria (così Trib. Ancona in comp. collegiale, sez. II, 15 marzo 2018, e nello stesso senso fra le altre: Trib. Siracusa in comp. monocratica decr. 17 giugno 2016, Trib. Pescara in comp. monocratica decr. 16 febbraio 2017, Trib. Grosseto in comp. monocratica decr. 9 maggio 2017, Trib. Napoli in comp. monocratica decr. 9-11 gennaio 2018, Trib. Napoli Nord in comp. collegiale, sez. III, decr. 16-18 maggio 2018; Trib. Ferrara, in comp. monocratica decr. 11 settembre 2019) ormai ha sancito il principio consolidato che le procedure previste dalla L. n. 3/2012 rientrano nel novero delle procedure concorsuali; peraltro principio espresso con tutta evidenza dal loro inserimento nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Da ciò occorre trarre le conseguenze dovute e ricordare come gli elementi caratteristici della concorsualità sono l'universalità e la segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto della par condicio; principi che richiedono che tutti i creditori anteriori siano trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c..

Si aggiunga che gli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. chiariscono come il diritto dell'assegnatario di un credito (posizione identica al cessionario) si estingue solo con il pagamento, in quanto l'assegnazione, così come la cessione, dà luogo solo ad un trasferimento pro solvendo.

Da questa osservazione si traggono quelle conseguenti che il debitore rimane tale anche successivamente alla cessione o alla assegnazione del credito e che la cessione del credito futuro produce effetti meramente obbligatori e non immediatamente traslativi sul suo patrimonio.

Pertanto, ove il debitore decida di regolare la propria situazione di sovraindebitamento facendo ricorso alla legislazione speciale di cui alla L. n. 3/2012, non si vede cosa possa impedire la destinazione di tutto il patrimonio di cui è titolare a vantaggio di obbligazioni non più individuali, ma verso la massa; il che è esattamente ciò che accade nel fallimento ai cui effetti non si sottraggono né l'assegnatario, né il cessionario del credito.

Il debitore riesce a rispettare i vincoli presi individualmente fino a che non subisce l'effetto straordinario del sovraindebitamento che, in virtù dei principi di universalità, travolge tutte le obbligazioni precedenti asservendole all'unica procedura con cui viene riorganizzato l'ordine dei pagamenti in base a regole di parità di trattamento e gradualità dei privilegi.

Infine, la Legge n. 3/2012 detta solo tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali e ciò per favorire il soddisfacimento prioritario: a) dei crediti impignorabili, b) dei crediti di IVA e ritenute e c) dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli; i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi in queste eccezioni e pertanto nulla impedisce che siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il patrimonio secondo principi di par condicio.

Pertanto il credito di Sigla s.r.l. non beneficia di alcun tipo di privilegio né generale né speciale ed il trattamento che ad essa deve essere riservato nella liquidazione è conforme a quello di tutti i creditori chirografari.

Stesso effetto si avrà nei confronti del decreto di assegnazione delle somme pignorate a favore di Agos Ducato S.p.A. in conseguenza del pignoramento del quinto dello stipendio, con conseguente ordine rivolto al terzo pignorato Cirfood Soc. Coop. di cessare il pagamento del quinto a favore di Agos Ducato S.p.A. a far data dall'emanando decreto di apertura della procedura di liquidazione del Sig. De Santis Antonio.

In ultima istanza, si chiede che l'autovettura Mercedes Bnez, Classe A, anno di immatricolazione 2001, tg. BY105MT, sia lasciata in uso alla ricorrente, sia per poter recarsi al lavoro e per poter esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio minore residente in San Giovanni Rotondo (FG).



Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Avvocato, nella sua qualità ut supra,

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale di Rieti voglia, previo ogni incumbente di rito e ogni provvedimento di cui all'art. 14 *quinquies* L. 3/2012, dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del Sig. De Santis Antonio, nei termini sopra proposti dal ricorrente e validati dal professionista incaricato dall'O.C.C., dichiarando esecutivo il piano di liquidazione e ordinando, pertanto, la sospensione delle procedure esecutive eventualmente pendenti alla data dell'emanando decreto di omologa nei confronti dello stesso ricorrente, con particolare riferimento alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. con atto di pignoramento notificato il 27/04/2020; nonché ordinare a Cirfood Soc. Coop. di corrispondere al Sig. De Santis Antonio l'intero importo dello stipendio senza trattenute a favore di Sigla s.r.l. per cessione del quinto e di Agos Ducato S.p.A. per pignoramento del quinto. Si chiede che, vista la necessità di utilizzare l'autovettura per recarsi sul luogo di lavoro e a San Giovanni Rotondo (FG) per esercitare il diritto di visita del figlio, l'autovettura Mercedes Bnez, Classe A, anno di immatricolazione 2001, tg. BY105MT, sia lasciata nella disponibilità della ricorrente.

Si producono:

1. Copia prima istanza di nomina Gestore della crisi;
2. Copia decreto di nomina Tribunale di Rieti;
3. Copia seconda istanza di nomina Gestore della Crisi;
4. Copia secondo decreto di nomina Tribunale di Rieti;
5. Copia accettazione incarico Dr. Coccia;
6. Relazione Gestore della Crisi Dr. Coccia con allegati da n. 1 a n. 19;
7. Visura persone De Santis Antonio;

8. Copia estratto di ruolo De Santis Antonio;
9. Copia pec Banca IFIS del 01/09/2020;
10. Copia pec Agos Ducato;
11. Copia d.i. Agos Ducato;
12. Copia precetto Agos Ducato;
13. Copia richiesta pagamento Axactor per Compass S.p.A.;
14. Copia precisazione credito Dr.ssa Aquilino;
15. Copia decreto di liquidazione Trib. Foggia a favore Dr. Aquilino;
16. Copia precisazione credito BCC di Roma;
17. Copia comunicazione AdE;
18. Copia precisazione credito Sigla s.r.l.;
19. Copia contratto di finanziamento Sigla s.r.l.;
20. Copia TARI 2013-2019;
21. Copia TARI 2020;
22. Copia debito fornitura acqua Comune Frasso Sabino;
23. Copia bolletta acqua APS;
24. Copia CR Banca d'Italia;
25. Copia C.A.I. Banca d'Italia;
26. Copia CRIF;
27. Copia decreto Trib. Foggia per affido figlio minore;
28. ;
29. ;
30. Copia perizia di stima immobiliare Geom. Zita;
31. Copia atto di pignoramento immobiliare BCC di Roma;
32. Copia visura PRA;

33. Copia elenco beni mobili;
34. Copia contratto assicurazione vita;
35. Copia estratto conto 2018-2020 versamento premi ass. vita;
36. Copia modifica contratto di lavoro Cirfood;
37. Copie busta paghe De Santis Antonio;
38. Copia atto di pignoramento presso terzi Agos Ducato;
39. Copia dichiarazione atti di disposizione del patrimonio;
40. Copia tabella spese correnti De Santis;
41. Autocertificazione residenza e Stato di Famiglia De Santis Antonio;
42. Copia CU 2018 De Santis;
43. Copia CU 2019 De Santis;
44. Copia CUD 2020 De Santis;
45. Certificato Generale Casellario Giudiziale;
46. Certificato Carichi Pendenti;
47. a, b, c, d. estratti conto postepay dal 01/01/2018 al 26/08/2020;
48. a,b,c,d. estratti conto BCC di Roma dal 01/01/2015 al 30/06/2019.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 488/99, che il valore della presente causa, essendo in materia di competenza funzionale della Volontaria Giurisdizione è sottoposta all'applicazione del contributo unificato nella misura fissa di 98,00.

Ferrara, 30 Ottobre 2020.

Avv. Antonio Stefanelli



Tribunale Ordinario di Rieti

Sezione Civile

Nel procedimento promosso ai sensi della Legge n. 3/2012 da:

ANTONIO DE SANTIS

RICORRENTE

La Giudice designata dott. Roberta Della Fina,

visti gli atti del procedimento e nella specie:

- la proposta di liquidazione del patrimonio e la documentazione ad essa allegata;
- la relazione del professionista nominato O.C.C. – Dott. COCCIA PIER LUIGI – e la documentazione alla stessa allegata;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 l. 3/2012;

rilevato che:

- il ricorrente risulta essere una persona fisica in stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6 comma 2 l. 3/2012;
- non si ravvisano le condizioni di inammissibilità ex art. 7 comma 2 lett. a) e b) l. 3/2012;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 l. 3/2012 e risulta soddisfare gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 14 *ter* l. 3/2012, come peraltro attestato dalla relazione del professionista;
- l'inventario di tutti i beni del debitore risulta contenuto all'interno della proposta e integrato, per quanto riguarda i beni mobili non iscritti in pubblici registri, dall'elenco di cui all'allegato 33 alla proposta;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, come confermato dalle risultanze della relazione del professionista;
- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;



- considerato che il ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € 109.502,99, ha messo a disposizione della procedura tutti i propri beni mobili (di valore stimato, allo stato, pari ad € 800,00) e immobili (di valore stimato, allo stato, pari ad € 66.000,00) e i crediti, oltre ai redditi futuri (in particolare, stipendio pari a circa € 1.340,00 su 14 mensilità, al netto delle imposte) per una durata di quattro anni (come da previsione dell'art. 14 *undecies* l. 3/2012);
- considerato, per quanto attiene alla richiesta del ricorrente di poter mantenere la "disponibilità" della autovettura allo stesso intestata, che tale possibilità – ove intesa come esclusione di tale bene dalla liquidazione – è preclusa dalla necessità di includere nella liquidazione tutti i beni costituenti il patrimonio attivo del ricorrente, stante il disposto dell'art. 14 *ter* comma 1 l. 3/2012, potendo tuttavia autorizzarsi il ricorrente all'utilizzo della vettura sino alla sua alienazione, in ossequio al disposto dell'art. 14 *quinqüies* comma 2 lett. e) l. 3/2012 e sussistendo, nel caso di specie, le gravi e specifiche ragioni che consentono l'applicazione di tale previsione (integrate dalla necessità del ricorrente di utilizzare la vettura per spostamenti di lavoro e per poter raggiungere il figlio, che vive con la madre a Foggia);
- considerato, per quanto attiene alla somma che il ricorrente potrà trattenere mensilmente ai fini del mantenimento proprio e del proprio figlio (ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) l. 3/2012), che l'importo indicato dal ricorrente stesso (pari ad € 1.277,00 su dodici mensilità) e calcolato sulla base del prospetto di cui all'allegato 40 al ricorso, appare eccessivo, tenendosi conto nella richiamata tabella di spese a titolo di biglietti per i viaggi per andare a trovare il figlio e per recarsi al lavoro (cfr. righe 26, 27 e 29 del prospetto), che risultano tuttavia contrastanti con la richiesta del ricorrente di trattenere l'autovettura per recarsi al lavoro e a fare visita al figlio, e contenendo tale tabella una duplicazione degli importi dovuti per il mantenimento del figlio, atteso che le spese per l'abbigliamento dello stesso (indicate alla riga 8) – configurandosi quali spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana del figlio – devono intendersi già ricomprese nelle spese per il mantenimento ordinario dello stesso (indicate all'ultima riga del prospetto, e fissate dal Tribunale di Foggia in € 300,00 mensili; cfr. allegato 27 alla proposta);
- considerato che alla luce delle considerazioni svolte al punto precedente, e tenuto conto della previsione di cui all'art. 545 comma 5 c.p.c., l'importo che il ricorrente potrà trattenere mensilmente può essere individuato in quattro quinti dello



stipendio netto percepito (pari ad € 1.340,00), e quindi in una somma pari ad € 1.072,00 mensili (sostanzialmente corrispondente, peraltro, all'importo mensile derivante dalla detrazione degli importi di cui alle righe 8, 26, 27 e 29 del prospetto di cui all'allegato 40 dalla somma annuale indicata dal ricorrente), il tutto senza ulteriore operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore del creditore Sigla s.r.l., in considerazione della natura liquidatoria della presente procedura (cfr. Decreto Tribunale di Milano, sez. II civile, del 23.7.2020; Decreto Tribunale di Brescia, sez. IV civile, del 15.3.2019);

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* l. 3/2012,

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di DE SANTIS ANTONIO e, per l'effetto:

- a) nomina liquidatore il dott. COCCIA PIER LUIGI affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 *sexies* ss. L. 3/2012;
- b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* comma 5 l. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;
- c) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet di questo Tribunale, previa cancellazione dei dati sensibili;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti e presso i pubblici registri interessati in relazione ai beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare l'autovettura Mercedes Benz Classe A targata BY105MT sino alla sua liquidazione;
- f) fissa, a norma dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) l. 3/2012, il limite di quanto occorre al mantenimento dell'istante in una somma netta pari ad € 1.072,00 mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione, mandando il liquidatore di relazionare immediatamente al Giudice in caso di modifiche della situazione patrimoniale del ricorrente o di inadempimenti;
- g) dispone in ogni caso che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice in ordine all'attività svolta.



Si comunichi.

Rieti, 06/11/2020

La Giudice

Dott.ssa Roberta Della Fina

